arpal.ARPAL.PROT INTERNO.R.0000213.18-03-2021.h.17:16

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

ARPAL
Direzione Scientifica

Oggetto: S779 - Adeguamento idraulico Rio Molinassi nel tratto compreso tra Via Negroponte e Piazza Clavarino in comune di Genova. Proponente: Comune di Genova.

In riferimento alla nota assunta a prot. ARPAL n. 5299 del 24/0272021 con la quale Regione Liguria ha comunicato la pubblicazione della documentazione inerente la procedura in oggetto, con la presente si riportano nel seguito le considerazioni che discendono dall'analisi dello Studio Preliminare Ambientale, Quadro Ambientale e Quadro Progettuale di novembre 2020.

Nella suddetta documentazione è riportato che dai lavori di parziale deviazione e messa in sicurezza del tratto terminale urbano del Rio Molinassi, comprendenti anche la realizzazione di vasche di accumulo e briglie selettive per il contenimento dei sedimenti, è prevista la produzione di circa 30.000 m^3 di materiali da scavo che saranno gestiti come rifiuti speciali non pericolosi ed avviate e smaltimento in impianti terzi.

Inoltre, è previsto a progetto la possibilità di utilizzo in sito di terre e rocce da scavo, ai sensi ai sensi dell'art. 185 comma 1 lettera c. del d.lgs 152/2006 dell'Art. 24 del DPR 120/2017, per il rinterro delle scarpate per un quantitativo pari a 8.500 m^3; viene precisato che i relativi approfondimenti analitici saranno a carico dell'appaltatore.

In merito si ritiene opportuno, se fattibile, anche in fase di progettazione svolgere accertamenti analitici relativi alla verifica del rispetto dei requisiti di qualità ambientale che implicano la verifica del rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, tabella 1 allegato 5 al titolo V Parte IV del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii. con riferimento alla destinazione d'uso urbanistica del sito.

Inoltre considerato che non risultano essere state effettuate le suddette indagini ambientali sulle terre e rocce da scavo da movimentare, per una maggiore coerenza con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti espressi dall'art. 179 del d.lgs 152/06, si richiede di valutare la possibilità di gestire, almeno parte delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti all'esterno del sito previa verifica dei requisiti previsti dell'art. 4 del DPR 120/2017.

Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico
U.O. Controlli e pareri ambientali
Settore Controlli e pareri ambientali metropolitani
Via Bombrini 8 16149 GENOVA
Tel. +39 010 6437 1 fax +39 0106437441
www.arpal.liguria.it - PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
BS OHSAS 18001

Nel caso venga successivamente valutata la possibilità di una gestione come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo, la procedura dovrà fare riferimento al Capo II o all'art. 22 del suddetto DPR n. 120/2017 a seconda dell'esito del procedimento di assoggettabilità a VIA.

Pare opportuno evidenziare fin d'ora tali aspetti relativi alle necessità di approfondimenti analitici sia perché il riutilizzo in sito rappresenta l'opzione ambientalmente più sostenibile (anche in termini di contenimento degli impatti indiretti dovuti alla movimentazione dei materiali) sia in quanto tali approfondimenti incidono sulla definizione del capitolato speciale d'appalto.

Relativamente al quantitativo di terre e rocce gestito come rifiuto e ai rifiuti costituiti da detriti da costruzione e demolizione si ricorda che l'appaltatore dovrà provvedere alla corretta attribuzione del codice EER in base a ulteriori analisi di classificazione e all'esecuzione di test di cessione previlegiando quando possibile l'avvio a recupero anziché a smaltimento.

Si richiede inoltre la stima delle quantità delle diverse tipologie di rifiuti prodotti con riferimento sia agli scavi e sia alle opere di demolizione e di indicare i diversi impianti di destinazione.

Infine si prende atto che nell'area di cantiere denominata C1 – Via Bressanone è prevista un'area di stoccaggio per i materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni costituita da n. 4 baie di superficie totale di 2200 m^3.

In merito si ricorda che la disciplina di riferimento delle aree di deposito temporaneo (così come definito all'art. 183 c.1 l. bb del D. Lgs 152/806 e ss.mm.ii) è riportata all'art. 185-bis del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e, per i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, all'art. 23 del DPR 120/2017.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

La Responsabile Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani

(D.ssa Serena Clara Recagno)

Firmato digitalmente da
Serena Clara Recagno
O = ARPAL
C = IT

Estensore: Antola

Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico
U.O. Controlli e pareri ambientali
Settore Controlli e pareri ambientali metropolitani
Via Bombrini 8 16149 GENOVA
Tel. +39 010 6437 1 fax +39 0106437441
www.arpal.liguria.it - PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
BS OHSAS 18001